



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione

n° 18

del 04/03/2013

Oggetto: Funzione Fondamentale Istruzione Pubblica - Rendiconto e Riparto spese Personale Anno 2012 .-

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di marzo alle ore 09:30 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano		X
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora		X
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BELLINI GIANNI	Sindaco Semproniano	X	
			6	2

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 6 – Assenti 2 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

CONSIDERATO che in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per la gestione delle funzioni fondamentali dei Comuni;

PRESO ATTO che, in virtù del combinato disposto degli articoli 14 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, 19 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 e 6 e 7 dello Statuto dell'Unione, quest'ultima dovrà progressivamente assumere l'esercizio di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni entro la data del 31/12/2013 al fine di determinare una gestione associata per tutti i Comuni aderenti con finalità di razionalizzazione, efficienza, efficacia ed economicità della medesima;

CONSIDERATO che l'Unione di comuni ha assunto le seguenti funzioni comunali:

n.	Funzione	Decorrenza ex art. 7 statuto
1	gestione del personale: trattamento economico attivato dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni escluso il Comune di Arcidosso (per il quale la gestione sarà attivata dal 01.01.2013)	01/01/2012
2	Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	01/01/2012
3	Canili attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
4	SIT e cartografi a attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
5	Musei attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
6	Teatri e attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovra comunale attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Cinigiano e quindi dal 01.01.2012	01/01/2012
7	Servizi ed interventi educativi per l'adolescenza e i giovani attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
8	Servizi ed interventi per l'educazione degli adulti attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
9	Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
10	Sportello unico per le attività produttive e Turismo (SUAP) attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
11	Attività ed interventi in materia di pari opportunità attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
12	Supporto Giuridico alle gestioni associate attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
13	ISEE attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni	01/01/2012
14	Servizi informatici e telematici - sviluppo dei sistemi informativi e Società dell'informazione e della conoscenza attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
15	Risparmio energetico attivata dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i Comuni tranne i Comuni di Castel Del Piano, Castell'Azzara e Roccalbegna;	01/01/2012
16	Valutazione impatto ambientale di competenza comunale dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
17	vincolo idrogeologico dalla data di estinzione della Comunità Montana per i Comuni di Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano (Arcidosso dal 1/6/2012 e Castel del Piano dal 1/1/2014)	01/01/2012
18	funzioni comunali in materia paesaggistica dalla data di estinzione della Comunità Montana per tutti i comuni escluso Seggiano (la cui decorrenza è fissata all'1/1/2014)	01/01/2012
19	catasto dei boschi percorsi dal fuoco dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
20	Servizi ed interventi educativi per la prima infanzia dalla data di estinzione della Comunità Montana	01/01/2012
21	mantenimento nel territorio dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011	01/01/2012
22	Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione servizi scolastici	01/08/2012

23	Trasporto pubblico comunale e viabilità	31/10/2012
24	Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente	31/10/2012
25	Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale	01/01/2013
26	Funzioni ICT a sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. 31.05.2010 , n. 78 convertito nella Legge , n. 30 luglio 2010, n. 122 art. 28 nel testo modificato dal D.L., n. 95/2012 art. 19 comma 1, lettera b), per tutti i Comuni l' attivazione decorre dal momento di attivazione delle singole funzioni associate	

Oltre che dell'esercizio di tali funzioni l'Unione è titolare di funzioni e servizi attribuiti dalle Leggi Regionali in materia di:

- a) agricoltura;
- b) forestazione;
- c) bonifica

CONSIDERATO che la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (norme sul sistema delle autonomie locali) Capo I – Titolo VI agli artt. 94 e 95 testualmente recita: <<...Art. 94 *Risorse regionali per funzioni conferite*

1. La legge di bilancio annuale quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano conferite dalla Regione alle comunità

montane e alle unioni di comuni ai sensi della l.r. 37/2008 e della presente legge.

2. Dette risorse sono ripartite considerando gli enti competenti alla data del 31 dicembre 2010, in modo tale che per ciascuno di essi sia prevista l'assegnazione di una quota delle risorse complessive in proporzione alla quota attribuita nell'anno 2010.

3. In caso di estinzione dell'ente già competente alla data del 31 dicembre 2010, la quota attribuibile a detto ente è assegnata all'ente subentrante nell'esercizio dell'insieme delle funzioni conferite.

4. Nei casi diversi dal comma 3 si applica la disciplina dell'articolo 95.

Art. 95

Trasferimento di funzioni conferite

1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, in caso di trasferimento di funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni e, fino alla loro estinzione ai sensi della presente legge, alle comunità montane:

a) il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, che risulta destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio della funzione, è trasferito all'ente cui è trasferita la funzione;

b) all'ente cui la funzione è trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all'articolo 94, comma 2, corrispondenti alla spesa sostenuta l'anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale effettivamente trasferito; si applicano le disposizioni dell'articolo 78, commi 2, 3 e 4.

2. La giunta dell'unione o della comunità montana provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad approvare uno schema preliminare di piano di subentro della funzione, contenente:

a) l'individuazione del personale di cui al comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei beni, acquisiti con risorse regionali o dello Stato o dell'Unione europea, destinati in via esclusiva all'esercizio della funzione;

c) l'individuazione dei rapporti attivi e passivi, anche derivanti da contenzioso, in corso per l'esercizio della funzione...omissis...>>.

Da tale ambito normativo facilmente si deduce che: il costo del personale assunto direttamente dall'Unione adibito alle funzioni conferite dalla Regione è sostenuto da specifico trasferimento di risorse da parte della Regione stessa mentre il costo del personale proprio dell'Unione dedicato alle funzioni fondamentali comunali va attribuito alle gestioni associate.

CONSIDERATO che per l'esercizio delle funzioni, servizi e attività di cui agli artt. 6 e 7 dello statuto, di pertinenza comunale, l'Unione si è avvalsa tanto di personale proprio quanto di personale assegnato dai comuni aderenti: in particolare, nell'anno 2012, l'Unione si è avvalsa di personale comunale per la funzione Edilizia scolastica e organizzazione e gestione dei servizi scolastici, mentre per le rimanenti funzioni è stato provveduto con l'impiego dei dipendenti già in servizio presso l'Unione stessa;

CHE, sulla base degli accordi formalizzati tra le amministrazioni comunali e l'Unione, l'avvalimento del personale comunale, posto in essere per la gestione della funzione istruzione pubblica, dà luogo al rimborso ai Comuni delle spese da questi sostenute per retribuzioni, oneri retributivi ed accessori in proporzione al tempo lavoro utilizzato dall'Unione per la gestione di sua competenza;

CHE, d'altra parte, le spese concernenti la funzione istruzione pubblica, comprese quelle di personale, sono finanziate mediante corrispondenti trasferimenti dei comuni in favore dell'Unione;

CHE, per le funzioni comunali già in esercizio da parte dell'Unione all'atto della successione alla estinta Comunità Montana e per le ulteriori funzioni acquisite dall'Unione nel corso del 2012, provvedendo la stessa Unione alla relativa gestione, per il detto esercizio, con proprio personale, non si pone alcuna necessità di rimborso di oneri di personale sostenuti dai comuni;

VISTA l'allegata **tabella 1**, predisposta dall'Ufficio personale dell'Unione, che evidenzia i costi, soggetti a rimborso, relativi al personale assegnato dai Comuni per la funzione istruzione pubblica nel corso del 2012, per un totale di **€ 70.272,50**;

CONSIDERATO che la detta spesa di € 70.272,50 deve essere ripartita tra le amministrazioni comunali ai fini del rimborso;

CONSIDERATO che, a prescindere dagli indicati rimborsi, l'imputazione di spesa di personale sostenuta dall'Unione per la gestione di funzioni, servizi ed attività di pertinenza comunale, incide sulla situazione giuridica di tutte le amministrazioni coinvolte attesa la vigente legislazione finanziaria applicabile all'Unione ed ai Comuni aderenti che prevede una serie di vincoli relativi alla spesa di personale;

PRESO ATTO che la ripartizione della spesa di personale tra i Comuni e l'Unione risulta ininfluente ai fini della verifica del rispetto del vincolo di cui all'art. 76, comma 7, della L. 133/2008 (come sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78) che pone il divieto, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Il limite in questione, di natura strutturale, si applica a tutti gli enti, siano o meno sottoposti al patto di stabilità e, quindi, anche all'unione di comuni (**Cfr. parere Corte dei Conti Sez. Controllo Toscana n. 7/2012; Sez. Riunite n. 14/2011**). Si è escluso in proposito che sia possibile considerare una modalità di calcolo dell'incidenza percentuale in questione che consenta di calcolare al numeratore la spesa di personale dell'unione sommata alla spesa di personale dei singoli comuni che la compongono (secondo il metodo diffuso in giurisprudenza, applicato per il calcolo del limite di spesa di personale di cui all'art. 562 L. 296/06), e al denominatore la spesa corrente dell'unione sommata alla spesa corrente di tutti i comuni che la compongono, con elisione delle partite interne.

CONSIDERATO che la Sezione Reg.le di Controllo per il Piemonte (delibera nr. 279/2012 SRCPIE /PAR) in risposta ad uno specifico quesito riguardo alla locazione contabile delle somme trasferite all'Unione di Comuni dai Comuni relativamente al personale comunale distaccato presso la stessa si pronuncia per il divieto di collocare tali risorse nei servizi per conto terzi. Infatti, accogliendo implicitamente l'assunto del comune richiedente sostiene la correttezza del metodo che prevede la iscrizione dei relativi importi nella parte corrente del bilancio, anche se ciò determina una duplicazione degli importi.

In particolare la spesa di personale delle funzioni comunali trasferite all'Unione iscritta nei bilanci dei Comuni al Titolo I Intervento 01 costituisce identico trasferimento all'Unione nel titolo I intervento 05, ai fini della regolazione contabile da effettuarsi per il personale distaccato .

Ciò comporta , per lo stesso importo l'iscrizione in entrata, Titolo III Categoria 5 del rimborso dall'Unione del costo del personale sostenuto da ciascun Comune.

Precisa inoltre la Sezione di Controllo che : <<...poichè il rimborso della spesa da parte dell'unione ai Comuni, consegue al trasferimento dei fondi necessari da parte di tutti gli enti associati , perché l'Unione non ha entrate proprie, ai fini del rispetto del limite della spesa di personale stabilito dalle vigenti disposizioni l'importo del rimborso può essere portato in detrazione solo al netto dei trasferimenti a tal fine erogati all'Unione dal Comune.

CONSIDERATO che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29 aprile 2011 si è pronunciata nel senso che la spesa del personale delle Unioni dei Comuni deve essere in ogni caso imputata agli Enti aderenti ai fini dell'applicazione dei commi 557 e 562 della L. 296/2006 E ss.mm.ii.

La Sezione Autonomie ha rilevato che il principio del ribaltamento pro quota delle spese del personale sui singoli Comuni è già stato esaminato in precedenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. In particolare, la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione del 16 ottobre 2008 n. 81/2008/PAR ha espresso il parere che, in assenza di una diversa specifica disciplina legislativa, per accertare il rispetto della previsione normativa che impone ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di contenere la spesa di personale entro il limite di quella sostenuta nel 2004 (2008), ai fini della determinazione dell'importo non sia sufficiente prendere in considerazione solo quella del singolo Comune, ma occorre sommare alla stessa la quota parte, riferita all'Ente, di quella sostenuta dall'Unione; che la stessa sezione, con deliberazione del 20 novembre 2008 n. 93/2008 PAR ha confermato tale avvertimento esprimendo l'avviso che per la determinazione dell'importo rilevante ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il personale, in assenza di una diversa specifica disciplina legislativa, occorre sommare alla spesa di personale proprio la quota parte di quello sostenuto dall'Unione dei Comuni; che analogo criterio risulta accolto dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 208/2010/PAR 9 Dicembre 2010.

Concludendo la Sezione afferma:

<<... circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale sommando alla spesa di personale proprio la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei Comuni. Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di Comuni rappresentando che una diversa soluzione potrebbe offrire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.

In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolante in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell'Ente, ma anche per quello che svolge le proprie attività al di fuori dello stesso, e comunque, per tutte le forme di esteriorizzazione ...omissis.... L'Amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e le attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale dall'Unione che sia riferibile al Comune stesso.

Allo scopo si dovranno reperire ed adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa, di personale proprio dell'Unione che sia riferibile "pro quota" al Comune.

RITENUTO, ai fini della ripartizione delle spese di personale di cui trattasi, che debbano essere applicati i seguenti criteri:

A) Spesa di personale funzione Istruzione pubblica

- a. La spesa va ripartita, per l'esercizio 2012, proporzionalmente all'entità effettivamente sostenuta da ciascun comune: i rimborsi e le partite di trasferimento per la provvista finanziaria all'Unione saranno corrispondenti;
- b. In analogia a quanto disposto in merito in generale per le spese relative alla funzione (refezione scolastica, trasporto, assistenza scolastica ecc.) ciascun comune partecipa alla spesa complessiva della gestione associata, nella fase di avvio della medesima e per l'anno 2012, con risorse corrispondenti agli oneri finanziari in precedenza sostenuti; le spese di personale debbono seguire lo stesso criterio;
- c. La gestione associata, nella fase di avvio, non è immediatamente organizzata e gestita secondo uno schema unitario ma risulta, per lo più, la somma delle precedenti gestioni comunali che utilizzavano nella più varia proporzione i fattori produttivi (tra i quali il lavoro e le risorse finanziarie). Inoltre si osservano rilevanti differenze sostanziali nel numero e nella qualità dei servizi precedentemente gestiti con la conseguenza che una parte assai rilevante della spesa di personale è legata all'esistenza di specifici servizi che oggi vengono assunti dalla gestione associata (v. nido e trasporto).
- d. A ciascun comune è imputata, per l'esercizio 2012, per le spese di personale, la spesa indicata nell'unità tabella 1.
- e. La quota spesa di personale riferita alla gestione dei servizi di assistenza scolastica, ai fini della verifica a consuntivo del parametro di cui al comma 562 dell'art. 1 della legge 296/06 da parte dell'Unione, sarà messa in relazione alla corrispondente spesa di personale dei comuni riferita all'anno 2008.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 45 del 07/11/2012 – Supplemento n° 142;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) E' APPROVATA l' unita tabella 1 recante il riparto tra i comuni aderenti all'Unione e l'Unione della spesa di personale relativa all'esercizio finanziario 2012 per l'esercizio, rispettivamente, della funzione edilizia scolastica e gestione ed organizzazione servizi scolastici;
- 2) DI DARE ATTO, attese le premesse, che ogni Comune e l'Unione partecipano per l'anno 2012 ai costi del personale per la funzione di cui al precedente punto1) in proporzione alle percentuali di avvalimento del personale che ogni Comune ha messo a disposizione della gestione associata come indicate nella tabella 1.
Ciò stante non si darà luogo al rimborso contabile delle partite.
- 3) TALE DECISIONE è limitata all'anno 2012;
- 4) DI DARE ATTO che rimane invariato quanto deciso con **deliberazione n. 89 del 13/7/2012** con la quale la Giunta dell'Unione stabiliva:

1.1 - di dare atto che le "spese di personale" relative all'anno 2008 determinate secondo gli impegni di spesa rilevati dal conto consuntivo esercizio finanziario 2008 ammontano complessivamente ad euro **1.047.203, 42.**

1.2 - Di dare atto che il limite di spesa di cui al precedente punto 1.1. è valido ai fini delle limitazioni di spesa per il personale di cui all'art. 1 comma 562 della L. 27.12.1996 N. 296.

1.3 - Di dare atto che per l'anno 2012 sono previste, come da assegnazioni del bilancio preventivo 2012 le seguenti spese di personale come dal documento All. A che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Personale a T. Ind.	€887.824,49
Contratti somministrazione a carico del bilancio dell'Unione	€ 50.296,07
	<hr/>
	€938.120,56
Contratti di somministrazione sostenuti da contributo CE che non vengono considerati nella spesa del personale	€ 39.649,25

5) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2013 - 23

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO

OGGETTO: FUNZIONE FONDAMENTALE ISTRUZIONE PUBBLICA - RENDICONTO E RIPARTO SPESE
PERSONALE ANNO 2012

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI
ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

**L'ISTRUTTORE
ADDETTO ALLA
U.O.SEMPLICE
RAGIONERIA**

Petrelli Brunati Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

Allegato Tabella 1



Tabella 1

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

